

Periodo di maturazione dei montanti	Norma applicabile	Tassazione		Imponibile		Note
Fino al 31.12.2000	Dlgs n. 124/93	Capitale	Separata art. 19, Tuir	Capitale	Ammontare al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua	Il regime è stato commentato dalla circolare n. 235/E/1996. In deroga a tale norma, per i soli "vecchi iscritti a vecchi fondi" (soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15.11.1992), si rende applicabile il precedente regime fiscale.
		Rendita	Ordinaria, art. 50, comma 1, lettera <i>h-bis</i>	Rendita	87,50% dell'ammontare corrisposto (art. 52, comma 1, lettera <i>d</i>), Tuir vigente al 31.12.2000)	
dall'1.1.2001 al 31.12.2006	Dlgs n. 47/2000	Capitale	Separata, art. 17, comma 1, lettera <i>a-bis</i>), e 20, Tuir (vigenti al 31.12.2006)	Capitale	Ammontare al netto dei contributi versati dal lavoratore e non dedotti e dei redditi già assoggettati a imposizione sostitutiva (11%).	Il regime è stato commentato dalle circolari n. 29/E/2001 e 78/E/2001. L'imponibile della prestazione in forma di capitale si riduce dei soli contributi non dedotti ove l'entità di capitale incassato sia superiore a 1/3 del maturato, salvo alcune ipotesi tutelate.
		Rendita	Ordinaria, art. 50, comma 1, lettera <i>h-bis</i>	Rendita	La rendita si assume al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lettera <i>g-quinquies</i>) dell'art. 44, comma 1, Tuir (art. 52, comma 1, lettera <i>d</i>), Tuir vigente al 31.12.2006)	
dall'1.1.2007	Dlgs n. 252/2005 come anticipato dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 749	Capitale	Ritenuta a titolo d'imposta (aliquota: 15 per cento) con premio di partecipazione al fondo (riduzione dell'aliquota dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo eccedente il 15°; limite massimo di riduzione: 6 punti percentuali).	Capitale	Ammontare complessivo al netto della parte relativa ai redditi già assoggettati ad imposta.	-
		Rendita		Rendita	Ammontare complessivo al netto della parte relativa ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera <i>g-quinquies</i>) del comma 1 dell'articolo 44, Tuir	